



COMUNICATO STAMPA

CORTE FEDERALE D'APPELLO

II SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDI' 3 MAGGIO 2018

1. Ricorso Calc. DAFFARA Manuel (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Siracusa Calcio Srl)

avverso la sanzione della squalifica per 6 gare ufficiali inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 8, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 9449/1007 pf 17 18/Gp/Gc/blp del 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

2. Ricorso Calc. SANDOMENICO Salvatore (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Siracusa Calcio Srl)

avverso la sanzione della squalifica per 6 gare ufficiali inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 8, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 9449/1007 pf 17 18/Gp/Gc/blp del 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

3. Ricorso Calc. MANCINO Nicola (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Siracusa Calcio Srl)

avverso la sanzione della squalifica per 6 gare ufficiali inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 8, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 9449/1007 pf 17 18/Gp/Gc/blp del 30.3.2018 (Delibera del Tribunale

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 li **ACCOGLIE PARZIALMENTE** e, per l'effetto, ridetermina le sanzioni come segue:

- Sig. Cutrufo Gaetano inibizione per mesi 3;
- Sig. Iodice Giuseppe, Calc. Daffara Manuel, Calc. Mancino Nicola e Calc. Sandomenico Salvatore nel presofferto;
- Siracusa Calcio Srl ammenda € 10.000,00.

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it





Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

4. Ricorso Sig. IODICE Giuseppe (all'epoca dei fatti Direttore Generale della società Siracusa Calcio Srl)

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 8, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 9449/1007 pf 17 18/Gp/Gc/blr del 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

5. Ricorso Sig. CUTRUFO Gaetano (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società Siracusa Calcio Srl)

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 8, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 9449/1007 pf 17 18/Gp/Gc/blr del 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

6. Ricorso SIRACUSA CALCIO SRL

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva inflitta alla reclamante per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 9449/1007 pf 17 18/Gp/Gc/blr del 30.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

7. Ricorso Sig. TACCOGNA Antonio (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl) **DECISIONE RISERVATA**

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafi IV) e V) NOIF seguito deferimento del Procuratore Federale - note nn. 9269/1002 pf 17-18 GP/GC/blr del 27.3.2018 e 9270/1003 pf 17-18 GP/GC/blr del 27.3.2018 (Delibera



del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare -
Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

8. **Ricorso MATERA CALCIO SRL**

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva inflitta alla reclamante per violazione degli artt. 4, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafi IV) e V) NOIF seguito deferimento del Procuratore Federale - note nn. 9269/1002 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.3.2018 e 9270/1003 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

DECISIONE RISERVATA

9. **Ricorso US AREZZO SRL**

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 6 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
- ammenda di € 1.000,00;

inflitte alla reclamante per violazione degli artt. 4, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafi IV) e V) NOIF seguito deferimento del Procuratore Federale - note nn. 9577/1001 pf 17-18 GP/GC/blp del 4.4.2018 e 9576/1000 pf 17-18 GP/GC/blp del 4.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)

RINVIO su istanza delle parti al giorno 9.5.2018 alle ore 14.00.